

184/2012/R/GAS

MERCATO DEL GAS NATURALE
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA
MATERIA PRIMA NEL SERVIZIO DI TUTELA PER L'ANNO TERMICO
1 OTTOBRE 2012 – 30 SETTEMBRE 2013

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale
8 maggio 2012

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in materia di modalità di definizione della componente relativa alla materia prima del gas naturale ai fini della determinazione delle condizioni economiche di fornitura del servizio di tutela di cui all'Allegato A della deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: TIVG) per l'anno termico 1 ottobre 2012 – 30 settembre 2013.

Il documento si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 77/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 77/11), come integrato dalla deliberazione 30 marzo 2012, 116/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 116/12/R/GAS).

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il 28 maggio 2012, al fine di consentire l'implementazione delle misure proposte a partire dall'1 ottobre 2012. Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione Mercati

Unità Mercati Gas all'ingrosso

Unità Mercati Retail

Unità Condizioni economiche di tutela e perequazione

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.284/290

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

1 Elementi di contesto

- 1.1 Con il presente documento di consultazione l’Autorità intende illustrare gli orientamenti, in parte anticipati nella deliberazione 116/12/R/GAS, per la definizione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela. Tali misure si inseriscono nel processo di revisione del quadro regolatorio delle condizioni economiche della materia prima prospettato nel documento per la consultazione 22 dicembre 2011 recante “*Mercato del gas naturale - Modalità di determinazione delle condizioni economiche della materia prima nel servizio di tutela*” (di seguito: DCO 47/11), nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione ARG/gas 77/11.
- 1.2 Il presente documento di consultazione evidenzia gli orientamenti dell’Autorità in tema di determinazione della componente relativa alla commercializzazione all’ingrosso del gas naturale di cui all’articolo 6 del TIVG (di seguito: componente CCI_t) per l’anno termico 1 ottobre 2012 – 30 settembre 2013, tenendo in considerazione gli elementi di contesto di seguito descritti.
- 1.3 A partire dall’anno termico successivo, a seguito dell’evoluzione e dello sviluppo dei mercati, l’Autorità intende valutare modalità di determinazione della componente CCI_t che consentano una più efficiente copertura dei costi di approvvigionamento dei diversi operatori, anche attraverso la differenziazione tra i corrispettivi applicati ai clienti finali e i costi riconosciuti ai singoli operatori.

Il procedimento dell’Autorità

- 1.4 Nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione ARG/gas 77/11, l’Autorità ha pubblicato il DCO 47/11 nel quale ha previsto di:
 - a) determinare la componente CCI_t^{new} in funzione di un indice T.O.P.¹, relativo ai contratti di importazione di lungo termine, e di un indice che tenga conto delle negoziazioni di mercato, costruito, almeno in una prima fase, a partire dai prezzi di bilanciamento²;
 - b) definire l’indice T.O.P. sulla base di alcuni principi tra cui la conoscibilità anticipata delle modalità di calcolo e dei criteri per il loro aggiornamento, la facilità di copertura, l’efficienza e la rappresentatività rispetto ai costi di approvvigionamento, proponendo altresì criteri e tempistiche per la selezione di un campione di contratti di importazione da utilizzare di anno in anno per la definizione dell’indice;
 - c) combinare ai fini del calcolo della componente CCI_t^{new} il riferimento alle negoziazioni di mercato e l’indice T.O.P. in due modi tra loro alternativi: ricorrendo alla ponderazione degli elementi della formula (indice T.O.P. e indice di mercato) – indicata come opzione *ponderazione* - oppure determinando la componente CCI_t^{new} a partire dall’indice di mercato e definendo, sulla base dell’indice T.O.P., una banda di oscillazione all’interno della quale l’indice di mercato può variare – indicata come opzione *collar*;
 - d) prevedere che la componente CCI_t^{new} abbia articolazione giornaliera e che, al fine di evidenziare la corretta differenziazione temporale del valore del gas naturale, l’indice T.O.P. sia differenziato su base stagionale;

¹ Nel DCO 47/11 è stato definito come “indice T.O.P.” l’indice costruito a partire dall’attuale algoritmo per la determinazione dei costi di approvvigionamento di cui all’art. 6 del TIVG.

² Nel DCO 47/11 è stato definito come “indice di mercato” l’indice che tenga conto delle negoziazioni di mercato, costruito, almeno in una prima fase, a partire dai prezzi di bilanciamento.

- e) definire il corrispettivo $PING_{GAS}$ applicato ai clienti finali del servizio di tutela a partire dalla componente CCI_t^{new3} ;
- f) modificare i criteri di fatturazione dei conguagli nel caso di letture effettive con cadenza superiore al trimestre, in modo tale da prevedere modalità di attribuzione dei consumi nel tempo coerenti con i criteri di definizione dei corrispettivi $PING_{GAS}$;
- g) differenziare il corrispettivo $PING_{GAS}$ per tipologia di cliente finale avente diritto al servizio di tutela, tenendo tra l'altro conto dei profili convenzionali previsti dalla regolazione in materia, e prevedere modalità per il recupero derivante dalla differenza tra la stima della componente CCI_t^{new} utilizzata in occasione dell'aggiornamento dei corrispettivi $PING_{GAS}$ (che, come già oggi, avrebbe luogo prima dell'inizio del trimestre di applicazione) e il valore effettivamente assunto dalla medesima componente CCI_t^{new} ;
- h) modificare le modalità di calcolo della componente di trasporto QT e di quella di stoccaggio QS al fine di scorporare le componenti già incluse nel corrispettivo $PING_{GAS}$, riferito al PSV, e tener conto dell'inclusione del valore relativo allo stoccaggio nella determinazione della componente CCI_t^{new} .

1.5 Durante lo svolgimento del procedimento è stato emanato il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto legge 1/12), che è intervenuto sulla precedente disciplina delle modalità di calcolo della componente materia prima prevedendo che nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento di gas naturale, a partire dall'1 aprile 2012, l'Autorità introduca progressivamente, tra i parametri in base ai quali è disposto l'aggiornamento, anche il riferimento, per una quota gradualmente crescente, ai prezzi del gas rilevati sul mercato. Il decreto legge 1/12 ha poi stabilito che in attesa dell'avvio del mercato del gas naturale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge n. 99/09, i mercati di riferimento da considerare siano quelli europei, già individuati ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo 130/10).

1.6 In seguito al decreto legge 1/12 si è reso, pertanto, necessario integrare il procedimento avviato ai sensi della deliberazione ARG/gas 77/11. A tal fine, l'Autorità ha emanato il documento di consultazione 1 marzo 2012, 68/12/R/GAS, recante "*Mercato del gas naturale – Modalità di determinazione delle condizioni economiche della materia prima nel servizio di tutela ai fini della prima attuazione delle disposizioni dell'articolo 13 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1*" (di seguito: DCO 68/12) e ha poi adottato la deliberazione 116/12/R/GAS con cui ha ridefinito la componente CCI_t in modo tale da minimizzare le possibili ripercussioni negative che sarebbero potute derivare dalla tempistica dell'intervento previsto dal legislatore e permettere, al contempo, l'inserimento dell'intervento nel percorso di graduale riforma delle condizioni economiche di fornitura del gas per il servizio di tutela delineato nel DCO 47/11.

1.7 Con la deliberazione 116/12/R/GAS l'Autorità ha modificato la formula del corrispettivo variabile QE_t della componente CCI_t , prevedendo che tale elemento (denominato QE_t^{new}) sia pari alla media ponderata di una parte dipendente dai contratti di importazione di lungo periodo, pari alla componente precedentemente in vigore, e una parte correlata all'andamento del prezzo del gas rilevato sul mercato. In particolare, il livello di ponderazione della parte relativa al prezzo rilevato sul mercato è stato posto pari al 3% per il secondo trimestre 2012 e

³ In particolare, nel DCO 47/11 era stata evidenziata l'esigenza di stabilire separatamente:

- a) le modalità di determinazione del livello di riferimento dei costi per l'approvvigionamento della materia prima, attraverso la determinazione della componente CCI_t^{new} ;
- b) le modalità di determinazione dei corrispettivi da applicare ai clienti finali serviti in regime di tutela, attraverso la determinazione del corrispettivo $PING_{GAS}$ (prezzo ingrosso gas) con l'obiettivo di coprire i suddetti costi di approvvigionamento.

al 4% per il terzo trimestre 2012. Sono poi state utilizzate, quale prezzo europeo di riferimento, le quotazioni *forward* trimestrali OTC del gas presso l'hub TTF, relative al trimestre di riferimento e rilevate nel secondo mese solare antecedente il medesimo trimestre.

Piattaforme organizzate per la negoziazione all'ingrosso del gas naturale

- 1.8 In ottemperanza alla legge n. 99/2009, nel dicembre 2010 il GME ha avviato la prima borsa del gas, articolata in una sessione del giorno prima e in un mercato infragiornaliero, mentre dal dicembre 2011 è entrata in funzione la piattaforma per il bilanciamento di merito economico. Nonostante questi passi avanti nella creazione di un mercato all'ingrosso del gas naturale, in questa fase, la scarsa liquidità della borsa gas e l'assenza di prodotti a termine rendono di fatto i prezzi di bilanciamento il principale riferimento di mercato disponibile per il nostro paese.

Completamento della disciplina del settlement del gas naturale

- 1.9 La definizione delle condizioni economiche applicate ai clienti finali del servizio di tutela dovrebbe, tra l'altro, tener conto della necessità di attribuire correttamente a ciascun cliente finale il costo di approvvigionamento all'ingrosso a lui riconducibile, garantendo così la coerenza tra i costi sostenuti per l'approvvigionamento e i ricavi conseguibili dall'applicazione delle condizioni economiche. Ciò, da un lato, sarebbe giustificato da ragioni di efficienza allocativa, dall'altro, concorrerebbe a minimizzare eventuali distorsioni tra i clienti che si avvalgono del servizio di tutela e i clienti del mercato libero, nonché a garantire l'equilibrio economico e finanziario dei soggetti che erogano il servizio.
- 1.10 In particolare, i costi che il venditore sostiene nel mercato all'ingrosso per servire ciascun cliente finale, dipendono, oltre che dal livello di prezzo in tale mercato, dalle modalità di attribuzione convenzionale dei prelievi di gas naturale dei clienti dal medesimo serviti per i quali non siano disponibili i dati di misura giornalieri e dalle modalità di regolazione delle partite economiche sottese a tali prelievi. Questi aspetti, relativi al *settlement* del mercato del gas naturale, sono in via di finalizzazione da parte dell'Autorità⁴.

2 Orientamenti in materia di definizione della componente di commercializzazione all'ingrosso per l'anno termico 1 ottobre 2012 – 30 settembre 2013

- 2.1 Rispetto agli elementi di contesto ricordati, l'Autorità, con il presente documento di consultazione, intende descrivere i propri orientamenti relativi alla modalità di determinazione e aggiornamento della componente CCI_t con riferimento all'anno termico 2012 – 2013, a partire dalle informazioni aggiornate relative ai contratti di approvvigionamento del gas naturale, in modo da includere gli esiti dei processi di rinegoziazione periodica dei medesimi contratti e in un'ottica di gradualità con le modifiche già introdotte con la deliberazione 116/12/R/GAS per il semestre aprile – settembre 2012. In considerazione dell'iter procedurale sopra descritto, gli orientamenti descritti con il presente documento di consultazione tengono

⁴ Si veda in merito il documento per la consultazione del 16 giugno 2011 recante “*Servizio di bilanciamento del gas naturale: regolazione delle partite fisiche ed economiche (settlement) – Orientamenti finali*”, atto n. 22/11.

altresì conto delle osservazioni di carattere generale ricevute in risposta al DCO 47/11, riportate nei successivi paragrafi da 2.2 a 2.12.

- 2.2 Da una prima analisi delle osservazioni ricevute in risposta al DCO 47/11 sono emerse alcune criticità rispetto agli orientamenti indicati allora dall'Autorità, anche se molti operatori hanno evidenziato i potenziali benefici derivanti dall'adozione di un approccio più trasparente e orientato al mercato.
- 2.3 Per quanto riguarda le tempistiche di implementazione, previste dalla procedura di definizione delle condizioni standard di approvvigionamento, se da una parte la maggior parte degli operatori condivide la necessità di garantire un anticipo di almeno 7 mesi tra la definizione della formula per il calcolo della componente materia prima e il momento della sua applicazione, anche ai fini di una efficace gestione del rischio, dall'altra è stata espressa qualche perplessità circa la periodicità annuale del processo di revisione dell'indice T.O.P.. Infatti, tale periodicità è considerata da alcuni operatori non in linea con le tempistiche standard di rinegoziazione dei contratti T.O.P. che hanno tipicamente un orizzonte temporale di 2/3 anni.
- 2.4 Con riferimento alla modalità di determinazione dell'indice T.O.P. è stato sottolineato come i criteri di selezione dei contratti pluriennali e degli operatori determinino la costruzione di un campione non rappresentativo dell'intero mercato, penalizzando di fatto gli operatori medio-piccoli.
- 2.5 In generale l'introduzione di un indice di mercato correlato, in una prima fase, ai prezzi di bilanciamento, come originariamente proposto dall'Autorità, è generalmente condivisa in quanto, come sopra evidenziato, il mercato di bilanciamento offre l'unico indicatore di prezzo al momento disponibile sul mercato italiano, in attesa di ulteriori evoluzioni del mercato stesso. Sono emerse invece perplessità sia sul peso iniziale da assegnare a tale indice sia sull'adozione di un meccanismo automatico per l'aggiornamento annuale del peso stesso.
- 2.6 Per quanto riguarda i due meccanismi alternativi proposti per integrare l'indice T.O.P e l'indice di mercato, è emersa una preferenza generalizzata per l'opzione *ponderazione* rispetto all'opzione *collar*, in quanto quest'ultima è considerata di difficile applicazione e più onerosa da coprire finanziariamente rispetto alla prima.
- 2.7 Inoltre, è stato segnalato che la componente CCI_t dovrebbe continuare a prevedere un elemento a copertura dei costi di commercializzazione all'ingrosso, attualmente incluso nel corrispettivo fisso QCI.
- 2.8 Con riferimento agli orientamenti in tema di determinazione delle condizioni economiche applicate ai clienti finali, è stato indicato come l'implementazione di una riforma che preveda una separazione tra la componente a copertura dei costi di approvvigionamento (CCI_t) e il corrispettivo utilizzato per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura da applicare ai clienti finali ($PING_{GAS}$), laddove quest'ultimo sarebbe altresì distinto per tipologia di cliente finale, necessita di adeguati tempi di implementazione non compatibili con l'applicazione a partire dall'1 ottobre 2012.
- 2.9 Inoltre, dalle osservazioni ricevute, è emerso come alcuni aspetti degli interventi prospettati richiedano maggiori approfondimenti, in particolare per quanto riguarda la definizione delle modalità di calcolo delle componenti QS e QT e la quantificazione dell'aliquota di recupero da includere nei corrispettivi $PING_{GAS}$ di cui al punto 1.3, lettera g) del presente documento di consultazione.

- 2.10 Sulla base delle osservazioni pervenute e anche al fine di garantire la continuità con le modifiche già transitoriamente introdotte con la deliberazione 116/12/R/GAS, l'intervento di seguito prospettato si basa sui seguenti presupposti:
- a) non è introdotta alcuna separazione tra la componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso (CCI_t) e quella utilizzata per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura da applicare ai clienti finali (PI_{NGAS}), mantenendo pertanto la definizione della componente CCI_t , calcolata secondo quanto di seguito illustrato, indifferenziata per tipologia di cliente finale;
 - b) è confermata l'attuale struttura della componente CCI_t , che prevede un corrispettivo fisso (QCI) e un corrispettivo variabile (QE_t) il cui livello, determinato sulla base di un criterio di ponderazione tra l'indice T.O.P e l'indice mercato, continua ad essere aggiornato trimestralmente.
- 2.11 In relazione a quanto indicato al precedente punto 2.10 lettera a), l'Autorità intende rimandare eventuali ulteriori decisioni, anche al fine di effettuare opportuni approfondimenti rispetto alle principali criticità di implementazione segnalate dagli operatori, nonché per tenere conto della prossima evoluzione della disciplina della profilazione convenzionale e del *settlement*.
- 2.12 Infine, in relazione a quanto riportato al precedente punto 2.10 lettera b), l'Autorità, ritiene che non vi siano ragioni per modificare tale struttura, che è funzionale alla corretta identificazione dei costi di approvvigionamento.
- 2.13 Rispetto a questo quadro, vengono di seguito descritte le modalità di determinazione della componente CCI_t per il prossimo anno termico prevedendo la corrispondenza tra la remunerazione garantita ai soggetti che erogano il servizio e i corrispettivi applicati ai clienti finali. In particolare, sono di seguito indicati gli orientamenti dell'Autorità in tema di criteri per la determinazione del corrispettivo variabile QE_t e criteri per la determinazione del corrispettivo fisso QCI. Inoltre, con riferimento al corrispettivo variabile QE_t vengono indicati separatamente:
- a) le modalità di determinazione della formula dell'indice T.O.P., specificando i criteri per l'analisi dei costi di approvvigionamento degli operatori e per la stima dei livelli e delle dinamiche per la costruzione dell'indice T.O.P. (successivi punti 2.15 – 2.20);
 - b) le modalità di determinazione dell'indice di mercato (successivi punti 2.21 e 2.22);
 - c) come sono definite le relative quote di ponderazione (punto 2.23).

Criteri per la determinazione del corrispettivo variabile QE_t – indice T.O.P.

- 2.14 Nell'ambito dunque della componente CCI_t , il meccanismo di definizione e revisione del corrispettivo variabile QE_t , ed in particolare della formula per la determinazione dell'indice T.O.P., delineato nel DCO 47/11, prevede un momento (di norma tra i mesi di gennaio e aprile), in cui vengono analizzati i dati relativi all'anno termico precedente per la definizione della formula operativa nell'anno termico successivo. Questa procedura implica un ritardo temporale di circa due anni tra i dati utilizzati ai fini della determinazione dell'indice T.O.P. e il periodo in cui il medesimo indice trova applicazione.
- 2.15 Anche alla luce delle osservazioni pervenute, si intende prevedere che le modalità con cui l'Autorità determina il corrispettivo variabile QE_t , ed in particolare la formula dell'indice T.O.P., siano coerenti con le tempistiche standard di rinegoiazione dei contratti T.O.P., che sono caratterizzati da processi complessi, di orizzonte temporale non breve (indicativamente

2/3 anni) e aventi tipicamente effetti retroattivi. Questo obiettivo può essere in generale perseguito rideterminando la formula dell'indice T.O.P. su base annuale e ipotizzando, nel contempo, un'estensione temporale dei dati di approvvigionamento considerati a due anni termici, includendo non solo l'anno termico precedente, ma anche quello in corso. In altri termini al momento dell'anno in cui si effettuano le determinazioni efficaci nell'anno termico t+1, vengono considerati i dati mensili di approvvigionamento relativi all'anno termico precedente t-1 e all'anno termico in corso t.

2.16 In relazione a quanto riportato al punto precedente, si propone che, in assenza di un dato storico, sia utilizzata la miglior stima, quale, ad esempio per i quantitativi mensili che verranno approvvigionati, quella ottenuta a partire dai quantitativi contrattuali (ACQ). Sebbene, in una situazione di mercato strutturalmente lungo e volumi importati spesso inferiori ai quantitativi minimi contrattuali, tale criterio possa determinare una sottostima dell'effettivo costo unitario sostenuto, si ritiene che tale rischio sia compensato dalla possibilità che i valori stimati siano successivamente oggetto di rinegoziazione retroattiva a favore dell'operatore.

Q1: *Si ritiene che il mantenimento di una periodicità annuale per la procedura di revisione del corrispettivo QE_t , accompagnato da una modalità di calcolo dei costi di approvvigionamento di lungo termine estesa su un orizzonte temporale di due anni termici, sia coerente con le tempistiche standard di rinegoziazione dei contratti T.O.P.?*

2.17 In particolare, ai fini della determinazione del campione di contratti di approvvigionamento rappresentativi per la definizione dell'indice T.O.P. relativo all'anno t+1, anche sulla base delle osservazioni pervenute in risposta agli orientamenti presentati nel DCO 47/11, l'Autorità ritiene di:

- a) confermare l'opportunità di considerare gli operatori che presentano una quota di mercato all'ingrosso calcolata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 130/10 maggiore del 10%, estendendo il rispetto di tale requisito con la previsione che la soglia sia superata in almeno uno dei due anni convenzionali⁵ considerati (quello in corso al momento della determinazione, t, e quello precedente, t-1). Tale campione concorre a definire un indice rappresentativo dei contratti di lungo periodo e dunque non considera, per definizione, altri possibili approvvigionamenti di più breve termine, che al contrario sono rappresentati nell'indice di mercato; si ritiene pertanto che la rappresentatività delle condizioni standard di approvvigionamento debba essere valutata con riferimento ai costi complessivi coperti dal corrispettivo variabile QE_t come modificato con la deliberazione 116/12/R/GAS (QE_t^{new});
- b) considerare solo i contratti di importazione, abbassando la soglia di volume minimo approvvigionato, definita nel DCO 47/11 pari a 27800 GWh (circa 100 milioni di GJ), a 20000 GWh, e prevedendo che tale requisito sia soddisfatto nel momento in cui il volume approvvigionato supera il valore soglia in almeno uno dei due anni termici⁶ considerati.

2.18 Sulla base del campione selezionato, l'Autorità intende costruire un costo medio ponderato di approvvigionamento, valorizzato al punto di scambio virtuale (di seguito: PSV). La ragione per cui si prevede di considerare il PSV risiede nella necessità di confrontare i prezzi di

⁵ L'anno convenzionale, come definito nell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 130/10, si riferisce, a regime, al periodo intercorrente tra l'1 aprile di ciascun anno ed il 31 marzo dell'anno successivo.

⁶ Si ritiene che il disallineamento tra anno termico (ottobre – settembre) e anno convenzionale (a regime, aprile – marzo) sia trascurabile alla luce del criterio che prende in considerazione due anni per la definizione del campione.

approvvigionamento dei contratti del campione al netto delle differenze di prezzo legate all'origine del gas e considerando i rispettivi costi di trasporto nazionale e internazionale.

- 2.19 Il costo medio ponderato del campione al PSV è successivamente riportato alla frontiera, sottraendo un valore convenzionale per il trasporto nazionale del gas comprensivo dei costi per la capacità in entrata, dei costi variabili e degli autoconsumi, come definito relativamente alla componente QT_{PSV} all'articolo 4 dell'Allegato A della deliberazione ARG/Gas/182/09, come successivamente integrato e modificato.
- 2.20 Il costo medio ponderato del campione così riferito alla frontiera è ulteriormente decurtato dei corrispettivi di trasporto internazionale, al fine di definire il costo medio ponderato del campione riferito al punto di consegna contrattuale. Tale valore viene poi utilizzato come variabile dipendente in una regressione lineare la cui variabile indipendente è l'attuale indice I_t di cui all'articolo 6 del TIVG. Tale metodologia consente di sfruttare l'attuale struttura dell'indice I_t per definire l'indice T.O.P.

- Q2:** *Si ritiene che i criteri per l'identificazione del campione debbano essere modificati? Se si spiegarne i motivi.*
- Q3:** *Quali ulteriori elementi devono essere presi in considerazione in tema di procedure di calcolo per l'indice T.O.P?*

Criteria per la determinazione del corrispettivo variabile QE_t – indice mercato

- 2.21 Per quanto riguarda la quantificazione dell'indice di mercato per l'anno termico 2012 – 2013, l'Autorità intende mantenere i medesimi riferimenti previsti nella formula definita con la deliberazione 116/12/R/GAS, prevedendo quindi il calcolo della media mensile delle quotazioni *forward* trimestrali OTC del gas presso l'hub TTF. La sostituzione dei prezzi europei del gas con le quotazioni a termine sul mercato italiano potrà invece avvenire a seguito dell'avvio del mercato a termine del gas e quando tale mercato avrà raggiunto un sufficiente livello di liquidità.
- 2.22 L'Autorità potrà prevedere una modifica dei riferimenti dell'indice di mercato, anche tenendo conto dello stato di sviluppo del mercato italiano del gas. In particolare, l'Autorità intende valutare, a distanza di un periodo ritenuto congruo di almeno sei mesi dall'avvio del mercato italiano, il grado di liquidità raggiunto dal mercato a termine, tenendo conto sia delle negoziazioni a termine relative al mercato regolamentato, sia degli scambi su eventuali piattaforme elettroniche OTC che dovessero contestualmente svilupparsi.

Criteria per la determinazione del corrispettivo variabile QE_t – quote di ponderazione

- 2.23 Con riferimento all'anno termico 2012-2013 l'Autorità intende proseguire nel percorso di gradualità avviato con la deliberazione 116/12/R/GAS, definendo un livello di ponderazione in linea con le quote previste per il periodo 1 aprile – 30 settembre 2012 e mantenendo tale ponderazione costante per tutto l'anno termico considerato.

Il corrispettivo fisso QCI

- 2.24 Il corrispettivo fisso QCI ha la finalità di remunerare i costi relativi all'attività di approvvigionamento ulteriori rispetto a quelli del gas riferiti al punto di consegna contrattuale e compresi nel corrispettivo variabile QE_t . Tali ulteriori costi sono relativi al trasporto sui gasdotti internazionali e alla commercializzazione del gas all'ingrosso, comprensivi anche di un'equa remunerazione dell'attività svolta. Con la deliberazione 138/03 l'Autorità, anche tenendo conto delle osservazioni allora emerse durante la precedente consultazione, che ritenevano penalizzanti i valori proposti⁷ relativi ai costi coperti dall'attuale corrispettivo QCI e ne chiedevano, d'altro canto, un metodo di calcolo semplificato, ha ritenuto di lasciare adeguati margini, riconoscendo in media valori più alti rispetto a quelli indicati in consultazione. Inoltre l'Autorità, in quella sede, ha rinunciato all'applicazione del sistema di aggiornamento di tale quota attraverso il *price-cap*, come prospettato in consultazione e che avrebbe portato ad un'ulteriore riduzione dei costi riconosciuti. Sulla base delle disposizioni della deliberazione 138/03 i valori dell'attuale corrispettivo QCI sono stati definiti in via residuale come differenza tra il valore della componente CCI_t e quello del corrispettivo QE_t , pari a 0,998264 €/GJ per il periodo intercorrente tra l'1 ottobre 2003 e il 31 dicembre 2005 e pari a 0,930484 €/GJ dall'1 gennaio 2006 ad oggi (attuale corrispettivo QCI dell'articolo 6 del TIVG).
- 2.25 Oggi, a distanza di 10 anni, e sulla base delle informazioni a disposizione dell'Autorità sui costi sostenuti dagli operatori, appare opportuna una ridefinizione del corrispettivo QCI, articolandone la struttura in una componente QCI_{int} e una componente QCI_{gross} .
- 2.26 La componente QCI_{int} rappresenta la quota del corrispettivo QCI a copertura dei costi sostenuti dagli operatori per⁸:
- il servizio di trasporto internazionale, definito, in caso di contratti di importazione, come il trasporto dal punto di consegna contrattuale all'estero, fino alla frontiera italiana, nonché in alternativa, per il servizio di rigassificazione, nel caso del GNL;
 - il servizio di stoccaggio strategico, recentemente modificato ed il cui onere è posto in carico ai soggetti importatori (oltre ai titolari di concessioni di coltivazione tenuti a corrispondere l'aliquota di prodotto della coltivazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 625/96).
- 2.27 L'impostazione proposta per la definizione dell'indice T.O.P. è logicamente replicabile anche ai fini della corretta determinazione del valore medio ponderato dell'indice QCI_{int} . In altre parole si propone che, con le medesime tempistiche e con la medesima metodologia descritta (selezione del campione di contratti) per la definizione dell'indice T.O.P., l'Autorità monitori i costi oggi riconosciuti dalla componente QCI_{int} .
- 2.28 Si propone che la componente QCI_{gross} , relativa ai costi riconosciuti a copertura dell'attività di vendita all'ingrosso del gas naturale, comprensivi anche di un'equa remunerazione dell'attività svolta, rimanga definita in via residuale rispetto all'attuale valore del corrispettivo QCI, come differenza tra il medesimo valore e la componente QCI_{int} .

⁷ Molto più contenuti rispetto a quanto successivamente disposto con la deliberazione 138/03.

⁸ I costi sostenuti per i consumi sui gasdotti internazionali e per la fiscalità estera, pur non estrapolati in una voce a sè stante, sono concettualmente compresi nell'indice T.O.P. e quindi nel corrispettivo QE_t .

- 2.29 La nuova articolazione del corrispettivo QCI presenta l'indubbio vantaggio di ridurre la quota definita in via residuale a partire da valori della materia prima gas molto lontani nel tempo, consentendo una maggiore trasparenza delle condizioni economiche applicate al cliente finale.

Q4: *Si condivide l'allineamento della procedura per il calcolo della componente QCI_{int} con la procedura di definizione dell'indice T.O.P.?*

3 Sintesi delle proposte di modifica della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso per l'anno termico 2012 – 2013

- 3.1 Sulla base degli orientamenti e della metodologia descritti nel precedente capitolo 2, nonché dei dati a disposizione dell'Autorità circa i costi di approvvigionamento degli operatori, raccolti nell'ambito delle attività di monitoraggio del mercato all'ingrosso, sono di seguito sintetizzate le proposte di modifica della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso per l'anno termico 2012 – 2013.
- 3.2 In particolare, l'Autorità intende confermare che la componente CCI_t sia fissata sulla base della seguente formula:

$$CCI_t = QE_t^{new} + QCI,$$

dove:

QE_t^{new} è il corrispettivo variabile della componente CCI_t , così come definito all'articolo 6, lettera b) del TIVG, secondo la nuova articolazione prevista al punto 3.3;

QCI è il corrispettivo fisso della componente CCI_t , così come definito all'articolo 6, lettera a) del TIVG, secondo la nuova articolazione prevista al punto 3.4.

- 3.3 Relativamente al corrispettivo QE_t^{new} della componente CCI_t , l'Autorità propone di confermare, per l'anno termico 2012-2013, la formula di ponderazione definita al punto b) dell'articolo 6, comma 1 del TIVG, con le seguenti modifiche:

$$QE_t^{new} = [\alpha \times QE_t + (1 - \alpha) \times P_{MKT,t}],$$

dove:

α è il coefficiente di ponderazione, pari a 0,95;

$P_{MKT,t}$ è l'indice di mercato, determinato come la media aritmetica, espressa in €GJ, delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'hub *TTF*, rilevate da Platt's con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;

QE_t è l'indice T.O.P., determinato sulla base della seguente formula:

$$QE_t = 6,707731 \times I_t - 0,259696 \text{ (€GJ)}$$

dove:

I_t è l'indice dei prezzi di riferimento di cui al comma 6.2 del TIVG.

- 3.4 Relativamente al corrispettivo QCI della componente CCI_t di cui al punto a) dell'articolo 6, comma 1 del TIVG, l'Autorità propone di confermare, per l'anno termico 2012 – 2013, il valore attuale di 0,930484 €GJ, articolato in:
- a) un indice QCI_{int} pari a 0,461667 €GJ a copertura dei costi sostenuti per il servizio di trasporto dal punto di consegna contrattuale all'estero fino alla frontiera italiana, per il servizio di rigassificazione, nel caso del GNL, e per il servizio di stoccaggio strategico;
 - b) un indice QCI_{gross} pari a 0,468817 €GJ a copertura dei costi riconosciuti per l'attività di vendita all'ingrosso del gas naturale, comprensivi anche di un'equa remunerazione dell'attività svolta.

4 Appendice metodologica

- 4.1 Per memoria, sono di seguito sintetizzati i singoli passaggi per il calcolo dell'elemento QE_t (indice T.O.P.):
- 1) selezione di un campione di contratti di importazione per l'analisi dei costi di approvvigionamento degli operatori;
 - 2) calcolo del costo medio ponderato di approvvigionamento del campione, valorizzato al PSV, sulla base dei costi relativi ai singoli contratti con riferimento al periodo intercorrente tra ottobre 2010 e settembre 2012;
 - 3) calcolo del costo medio ponderato di approvvigionamento del campione, valorizzato alla frontiera mediante sottrazione dal risultato del punto 2) di un valore convenzionale per il trasporto nazionale del gas;
 - 4) calcolo del costo medio ponderato di approvvigionamento del campione, valorizzato al punto di consegna contrattuale mediante sottrazione dal risultato del punto 3) dei costi sostenuti dagli operatori per il trasporto sui gasdotti internazionali (componente QCI_{int});
 - 5) stima dei parametri (intercetta e pendenza) della regressione lineare che consente di determinare i valori della variabile dipendente "costo medio ponderato di approvvigionamento riferito al punto di consegna contrattuale" (come calcolato al punto precedente) in funzione della variabile indipendente "indice I_t ";
 - 6) utilizzo della retta stimata al punto 5) per la determinazione dell'elemento QE_t (indice T.O.P.) in funzione dei valori dell'indice I_t .